

# COMUNE DI GALEATA

Provincia di Forlì – Cesena  
galeata@cert.provincia.fc.it

## ORDINANZA N. 1

Galeata 03/01/2023

### **DISPOSIZIONE TAGLIO PIANTE E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA E DI TRANSITO DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO.**

#### **IL SINDACO**

Rilevato che ai bordi delle strade pubbliche, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguente ostacolo e limitando l'uso dei marciapiedi ai pedoni, nonché ostacolando la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica e che, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate, in caso di caduta possono rappresentare altresì un pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità delle persone e delle cose;

Ricordato che l'art.29 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada) pone l'obbligo, a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità;

Ricordato altresì che gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e gli artt. 26 e 27 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione) dettano norme relative, tra l'altro, alla distanza da osservare per le siepi e piantagioni, a seconda dell'altezza delle stesse e della tipologia della strada;

Ritenuto necessario, ad integrazione delle norme codicistiche suddette, avuto particolare riguardo all'approssimarsi della stagione di particolare nevosità, provvedere all'adozione di provvedimento ordinatorio finalizzato al taglio delle piante lungo i bordi delle strade sopra indicate, nel caso in cui, in concreto, sussista pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale, nonché finalizzato alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai fondi confinanti;

Visto il D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art.54 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. che prevede che rientri nella competenza del Sindaco l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- l'art.29 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. alla luce del disposto del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. n.495/1992;

#### **ORDINA**

**A TUTTI I PROPRIETARI O TENUTARI, frontisti delle Strade Comunali, Vicinali di uso pubblico, piazze, parchi e corti situate nel territorio comunale**

**di eseguire entro e non oltre il 31 Dicembre 2023 il taglio di piante e/o siepi esistenti lungo il bordo delle strade suddette che, in concreto, comportino pericolo per la pubblica incolumità in caso di intemperie ed in particolare di neve o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale.**

il taglio e la potatura di ogni pianta che, dall'aspetto, possa costituire pericolo, in ragione del rischio di caduta oltre il confine stradale.

**di provvedere alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.**

**AVVERTE**

Che in caso di inosservanza, ferma restando la sanzione amministrativa prevista dall'art.7 bis D.Lgs n.267/2000 (sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 €), senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale o Provinciale potrà provvedere d'ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l'intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale. **L'Ente proprietario o gestore della strada addebiterà ai proprietari e tenutari inadempienti le relative spese di esecuzione dei lavori, trattenendo altresì il legname risultante, senza che niente abbiano più a pretendere.**

Restano ferme le disposizioni previste in materia dall'art.29 del D.Lgs. 285/1992 ed in particolare mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità, nonché dagli artt. 16, 17 del D.Lgs. 285/1992 e dagli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992.

Resta altresì inteso che in caso di danni provocati a veicoli, persone e cose dalla caduta di rami, piante il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente.

**FA PRESENTE**

Che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi non è necessaria alcuna autorizzazione, trattandosi di provvedimento urgente inerente la pubblica incolumità. Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte.

**Detti lavori dovranno essere eseguiti entro e non oltre il 31 Dicembre 2023.**

Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi una invasione nella proprietà pubblica.

**AVVERTE**

Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo pretorio comunale. Il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche all'Amministrazione Comunale.

## DISPONE

che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio on line

## MOTIVAZIONE

L'utente della strada deve essere sempre messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e nulla deve intralciare il suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il conduttore di terreno confinante con le strade pubbliche ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti.

## DISPONE

Che il Corpo Carabinieri Forestale dello Stato, la Polizia Municipale, le altre Forze di Polizia, sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del provvedimento.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, pubblicata all'Albo Pretorio e sito internet del Comune di Galeata per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Galeata.

## DISPONE CHE LA PRESENTE ORDINANZA

- 1) venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- 2) venga trasmessa al Prefetto di Forlì – Cesena, al Corpo Unico di Polizia Municipale, ai Carabinieri Comando Stazione di Galeata, alla Regione Carabinieri Forestale stazione di Santa Sofia, al Servizio Tecnico Bacino Romagna di Forlì, all'Agenzia Regionale Protezione Civile, all'Unione di Comuni della Romagna forlivese, alla Provincia di Forlì Cesena.

## IL SINDACO

Dott.ssa Elisa Deo  
(documento firmato digitalmente)

La presente ordinanza viene inviata ai seguenti indirizzi		
Prefettura di Forlì Cesena	protocollo.preffc@pec.interno.it	Pec
Corpo Unico di Polizia Municipale	polizia.municipale@pec.romagnaforlivese.it	Pec
Comando Carabinieri di Galeata	stfo523340@carabinieri.it	Mail
Servizio Tecnico di Bacino	aoofc@cert.arpa.emr.it	Pec
Gruppo Carabinieri Forestale Forlì Cesena	ffc42946@pec.carabinieri.it	Pec
Unione di Comuni della Romagna forlivese	protocollo@pec.romagnaforlivese.it	Pec
Provincia di Forlì Cesena	provfc@cert.provincia.fc.it	Pec
Regione Emilia Romagna Protezione Civile Forlì Cesena	stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it	Pec